

COMUNE di CORDERONE
(Provincia di Udine)

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE

C O M U N E d i C O R D E N O N S
(Provincia di Udine)

- - - - -

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE adottato con deliberazione podestarile 16/3.1933 n.30, approvata dalla G.P.A. in seduta 26/6. 1933 sub n.26949/III^a San., omologata dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.78 del R.D. 30/12.1923 n.2889 come da comunicazione prefettizia 5/10.1933 n.46943/III^a San, modificato con deliberazione consiliare 22/3.1955 n.17, approvata dalla G.P.A. in seduta 25/10.1955 sub n.19106/III^a San, omologata dall'A.C.I.S., come da comunicazione prefettizia 6/3.1956 n.11334/ San. e modificato con deliberazione consiliare 30/11.1956 n. 40/71, approvata dalla G.P.A. in seduta 26/6.1957, decisione n.67041/San, omologata dall'A.C.I.S. come da comunicazione prefettizia 20/5.1958 n.27254/III^a San.

- - - - -

TITOLO I°

ASSISTENZA MEDICA E VIGILANZA SANITARIA ED IGIENICA

Capo I° - Disposizioni generali

Art. 1°

A termini degli art.1 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 1 Agosto 1907, n° 636 e 3 del Regolamento generale sanitario, 3 febbraio 1901, n°45, la tutela della sanità pubblica del Comune spetta al P^o destà il quale, nell'esercizio delle sue mansioni ed attribuzioni, in materia sanitaria, si vale dell'opera dell'Ufficiale sanitario.-

Art. 2°

L'Ufficiale Sanitario, oltre alle attribuzioni che nella sua qualità gli spettano a termini di legge:

- a) vigila sull'applicazione del vigente Regolamento e di tutte le ordinanze emanate dal Podestà, in materia di sanità ed igiene;
- b) dirige il servizio di profilassi delle malattie infettive, il servizio di polizia mortuaria ed in genere tutti i servizi riguardanti la igiene e la sanità;
- c) riferisce al Podestà tutto quanto riguarda l'igiene e la salute pubblica del Comune e propone i provvedimenti che crede opportuni nei singoli casi;
- d) promuove dal Podestà la denuncia all'Autorità Giudiziaria delle contravvenzioni alla legge ed ai Regolamenti sanitari.

Capo II° - Servizi sanitari ed igienici

Art. 3°

I servizi sanitari ed igienici, riguardano:

- a) assistenza medica-chirurgica ed ostetrica gratuita per i poveri iscritti nello speciale elenco, di cui all'art. 24 del T.U. 1° Agosto 1907, n. 636; modificato dall'art. 32 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889;
- b) somministrazione gratuita dei medicinali agli iscritti nell'elenco dei poveri, di cui all'art. 36 del suddetto T.U. modificato dall'art. 45 del premitato decreto, giuste le norme che verranno fissate dal Podestà;
- c) vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato delle case, Scuole, epifici, ecc.;
- d) vigilanza sui generi alimentari dei mercati, spacci pubblici, ecc.;
- e) vigilanza sulle malattie infettive dell'uomo e degli animali ed applicazione delle misure preventive per impedirne la diffusione.
- f) verifica dei decessi, vigilanza sui trasporti dei cadaveri e sulla polizia sanitaria dei Cimiteri.

Art. 4°

Il personale addetto ai servizi si compone, per l'assistenza sanitaria, dei medici-chirurgici condotti e delle levatrici condotte.

Per la vigilanza igienica, dell'Ufficiale Sanitario, dei Medici e del Veterinario comunale e dei vigili Comunali.

Art. 5°

Tutti i medici esercenti nel Comune, sono tenuti a prescrivere nelle famiglie le norme igieniche opportune, specialmente in caso di malattie diffusibili, a vigilare sul servizio delle levatrici, a denunciare all'Ufficiale Sanitario prelevamenti di materiale morboso da sottoporre all'esame, ad uniformarsi, in caso di epidemie, e di nuove forme morbose, alle istruzioni impartite dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 6°

I Medici, i Chirurghi, le Levatrici, i Veterinari, i Dentisti, i flebotomi e gli altri esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie che intendono esercitare abitualmente nel Comune la loro professione, dovranno far registrare il loro diploma presso l'Ufficio municipale, entro un mese dal giorno in cui avranno presa residenza. I Sanitari che intendono esercitare anche temporaneamente nel Comune ed i Medici Chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli agraristi, dovranno presentare all'Autorità Comunale i titoli della loro abilitazione prescritti dal presente Regolamento.

Art. 7°

Tutti i Sanitari che esercitano nel Comune la loro professione anche temporaneamente, devono informare l'Autorità comunale, a mezzo dell'Ufficiale Sanitario, delle circostanze e fatti che possono interessare la salute pubblica.

Capo III° - Assistenza e vigilanza zoiatrica

Art. 8°

L'assistenza e la vigilanza zoiatrica sono affidate al Veterinario Consorziale e regolate da apposito Capitolato.

TITOLO II°

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Capo I° - Igiene del suolo - Pulizia pubblica - Doflusso
acque superficiali e sotterranee - Fognature

Art. 9°

A termini dell'art.91 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, n.45, è vietato scaricare sulle vie ed aree pubbliche, materie luride e liquidi di rifiuti domestici e industriali ed è pure vietato di gettare o, comunque, accumulare anche momentaneamente, sul suolo pubblico, le rimontature i rifiuti, gli spurghi delle case, delle botteghe, delle stalle o qualsiasi altra immondizia.

Art.10°

Tutti i conduttori di pubblici servizi sono obbligati a spazzare ogni giorno i medesimi ed il prospiciente marcia piede, almeno mezz'ora prima che incominci la pulizia pubblica, depositando le spazzature in apposito recipiente, impermeabile, e munito di coperchio, affinché gli spazzini comunali possano asportarle, restando severamente proibito l'abbandono, l'accumulamento, il deposito delle medesime, in qualsiasi luogo aperto o visibile al pubblico. La spazzatura dovrà essere sempre preceduta da conveniente inaffiamento, allo scopo di impedire la diffusione del pulviscolo.

Art. 11°

I fruttivendoli, merciai e rivenditori in genere, che occupano uno spazio pubblico, dovranno pulire giornalmente, dopo cessata la vendita, l'area occupata e lo spazio adiacente.

Art. 12°

E' vietato abbattere, o spolverare tappeti, soppedanei, indumenti, coperte, ed altro, dalle finestre, balconi, pog

giuoli e terrazze prospicienti le aree pubbliche, come pure abburattare cereali in luoghi e modi che il pulviscolo che ne deriva, possa espandersi nelle vie, piazze ed altri luoghi pubblici.

Art. 13°

Le case, le loro attinenze ed i cortili, dovranno essere tenuti assolutamente sgombri da immondizie.

I cortili devono essere sistemati in modo che, le acque meteoriche o di altra provenienza, abbiano pronto e regolare deflusso, restando in particolare vietato di lasciarvi scorrere e ristagnare acque impure.

Art. 14°

E' vietato, con fondazioni ed altre opere, intercettare scoli, sbarrare fogne efficienti, o porre comunque ostacoli al deflusso di acque sotterranee e di quelle superficiali.

Art. 15°

Le immondizie domestiche, lo stallatico ed altri rifiuti escrementizi ed i concimi soggetti a putrefazione, si dovranno tenere in concimaie contenute in adatti muretti di cinta, a sfondo e pareti impermeabili, con opportuni scoli, o pozzetti di raccolta dei liquidi. Tali concimaie devono concentrarsi nei lo spazio assolutamente indispensabile, a conveniente distanza dall'abitazione e dai pozzi, essere tenute in modo da impedire in ogni e qualsiasi caso, spandimento di acque e liquidi impuri.

Art. 16°

In via di eccezione, qualora ne sia dimostrata la necessità, potrà essere permesso che immondizie domestiche siano depositate nei posti designati dall'Autorità Comunale, a condizione che siano ricoperte con uno strato di terra oppure mescolate, con terra.

Art. 17°

Il trasporto del letame che si fa direttamente dalle concimaie al luogo di destinazione, si potrà fare in qualsiasi ora. Quando però, per ragioni di spazio, si dovesse momentaneamente depositare il letame su area pubblica per caricarlo sui carri, si dovrà fare ed ultimare il trasporto prima che incominci la spazzatura stradale. Le relative operazioni dovranno essere fatte avendo la massima cura di non lordare le aree pubbliche e le vie, con spandimento, abbandono di immondizie, od in altro modo e, quando ciò avvenisse, il proprietario del concimo e chi ne esegui il trasporto dovranno provvedere immediatamente alla pulitura dell'area pubblica lordata.

Art. 18°

E' vietato in qualunque momento il transito di carriaggi di letame, concime artificiale, polpe di barbabietole ed altre materie di odore ingrato per le piazze e vie interne, dalle ore 6 alle ore 18. Detti veicoli, quando abbiano necessariamente da arrivare e partire da detti luoghi, devono raggiungere, per il più breve tratto, la strada esterna o da questa per il più breve tratto, guadagnare il punto d'arrivo, restando vietata qualsiasi sosta lungo il percorso.

Art. 19°

I cessi, i lavandini, gli acquai devono corrispondere con singole condutture a separate fogne, o pozzi neri, estratti con ogni cura, chiusi e coperti da sigilli di pietra, e cementati, in modo da impedire infiltrazioni nel sottosuolo con pompa o sistema inodore.

Art. 20°

I pozzi neri o fogne fesse dovranno essere praticati nel sottosuolo quanto sia possibile fuori del fabbricato, in modo da impedire infiltrazioni nel sottosuolo ed esalazioni, interponendovi uno strato di terreno argilloso o di calcestruzzo, dello spessore minimo di cent. 30. Le pareti avranno uno spessore non inferiore a 20 cent., dovranno essere ~~intra~~ di cemento grezzo o di mattoni levigati con cemento, o di asfalto. Saranno, i detti pozzi neri, cilindrici od ad angoli arrotondati, a fondo conico, completamente chiusi da copercchio ermetico.

Art. 21°

Il vuotamento dei pozzi neri ed acquai deve praticarsi col sistema delle pompe inodore.

Se per la ubicazione della fogna, o per altra causa, non fosse possibile l'uso della pompa, il vuotamento con mezzi ordinari deve aver luogo nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dalla mezzanotte alle sei del mattino. In via eccezionale e sempre quando l'uso della pompa inodora non sia possibile, il Podestà può permettere il vuotamento con mezzi ordinari, anche nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre, sempre che le operazioni relative abbiano luogo dalla mezzanotte alle quattro del mattino.

In ogni caso, quando non si faccia uso della pompa o botte inodora, l'esurgo sarà preceduto da regolare disinfezione col solfato di ferro e con altro mezzo idoneo ed il trasporto della materia sarà fatto nelle ore soprastabilite, con recipienti a perfetta tenuta e ben chiusi.

Art. 22°

Nessuna parte di lavori di costruzione o di restauro del

la fognatura, senon dopo essere stata sottoposta alla verifica del tecnico, a ciò delegato, per stabilire la loro perfetta impermeabilità ed efficacia e siano state ottemperate le istruzioni relative che il Podestà impartirà a tutela dell'igiene.

Art. 23

Il Podestà, nel rilasciare il permesso di lavori edilizi o stradali, per i quali occorressero movimenti di terra, potrà imporre le norme da eseguirsi per prevenire inconvenienti contro la salute pubblica; come pure potrà limitare, sospendere od anche proibire, qualunque lavoro di terra, per ragioni igieniche.

CAPO II° - IGIENE DELL'ABITAZIONE

Sezione I° - Casa di abitazione

Art. 24°

Tutti gli ambienti destinati all'abitazione dovranno avere almeno una finestra apertasi all'aria libera.

Art. 25°

I proprietari di case di nuova costruzione, o di quelle in cui fossero eseguiti ampliamenti, od ampi restauri, per adibirle ad uso di abitazione, dovranno chiedere la licenza municipale.

Questa non verrà accordata se non dietro ispezione diretta a verificare l'asciugamento dei muri e tutte le altre condizioni per l'abitabilità delle case.

Art. 26°

Non potranno aprirsi Scuole od altri locali destinati alla convivenza di molte persone, senza rendersi avvisato il Podestà 15 giorni prima dell'apertura, il quale concederà il permesso, dopo che una ispezione tecnica e sanitaria avrà accertato esservi tutte le condizioni richieste dal presente Regolamento.

Art. 27°

Non sarà permesso tenere locali ad uso di dormitori, se non previa ispezione tecnico-sanitaria, che accerti la salubrità dei locali e la loro ampiezza, in relazione al numero delle persone da alloggiarsi e che vi siano le altre condizioni reclamate dall'igiene.

I locali destinati a questo uso non avranno meno di tre metri di altezza e di 30 metri cubi di capacità per persona. E' l'esercente che dovrà curare la massima nettezza degli ambienti in tutte le loro parti, nonché la rimozione di qualsiasi causa di insalubrità ed uniformarsi a tutte le istruzioni che, a tutela dell'igiene, il Podestà emanasse. L'esercente dovrà tenere ostensibile la licenza municipale indicante il numero delle persone di cui è capace ogni ambiente.

Art. 26^a

I teatri, i cinematografi e gli altri luoghi chiusi destinati a pubblici spettacoli dovranno essere forniti di razionale sistema di aereazione, avere gabinetti in quantità sufficiente, posti in luogo appartato e ventilato efficacemente dall'esterno, muniti di latrina alla turca, a chiusura idraulica e con cassetta di lavaggio, ed avere pure orinatori singoli ed in batteria, provvisti di cassetta automatica di lavaggio, a getto continuo od intermittente, con scarico - latrine ed orinatori - in pozzo nero costruito secondo le norme dell'art. 20 di questo Regolamento, oppure in fossa settica con tre scomparti e fossa perdente.

Art. 28^a /bis

Gli alberghi, compresi quelli diurni, le locande, pensioni, trattorie, osterie, i caffè e tutti gli altri esercizi contemplati dall'art. 66, primo comma, del T.U. delle leggi di P.S. 18/6.1911 n. 273, dovranno avere gabinetti in quantità sufficiente, in rapporto al numero dei piani ed all'ampiezza dell'ambiente, e comunque almeno uno, con latrina all'inglese (water closet), oppure con latrina alla turca, in ogni caso a chiusura idraulica e con cassetta di lavaggio e con scarico in pozzo nero costruito secondo le norme dell'art. 20 di questo Regolamento, oppure in fossa settica con tre scompartimenti e fossa perdente.

Non sono tollerati gabinetti che non rispondano ai predetti requisiti.

Per gli esercizi pubblici ed altri luoghi di cui al precitato primo comma dell'art. 66 del T.U. delle leggi di P.S., dove non si consumano pasti e non si dà alloggio, è consentito che, in sostituzione del gabinetto secondo le disposizioni del primo comma di questo articolo, essi siano serviti da uno o più orinatori, posti in luogo appartato, costruiti a regola d'arte, con acqua a disposizione delle immediate vicinanze per il lavaggio, tenuti costantemente puliti e disinfettati, e con scarico in pozzo nero ed in fossa settica così come è detto sopra in finale del primo comma.

Art. 29^a

Le case rurali, che siano riconosciute dall'Ufficiale Sanitario pericolose, dal punto di vista igienico e sanitario, dovranno essere riformate secondo le prescrizioni del Podestà. In caso di inadempimento, sarà provveduto a termini di Legge.

Art. 30^a

Ogni abitazione sarà provveduta di acquaio e di latrina. Questa avrà pavimento impermeabile, sarà provvista di una finestra apribile all'aria libera e di ampiezza sufficiente per ottenere una buona ventilazione; non immettere direttamente nella cucina o in una camera di abitazione.

Art. 31°

Dovranno ritenersi come causa di insalubrità, da motivarne la chiusura, e lo sgombero, l'eccessivo accumulo di abitanti - la mancanza di aria e di luce - l'umidità permanente - l'inefficiente altezza delle stanze - la ubicazione sotterranea - le cattive condutture di smaltimento - la poca e scarsa difesa dalle intemperie - la mancanza di approvvigionamento idrico. Però il Podestà potrà diffidare il proprietario dello stabile e provvedere a ripararvi entro un termine prefisso, oltre il quale si potrà procedere a termini di legge.

Art. 32°

Gli edifici destinati alla convivenza di molte persone (collegi, ospizi, asili infantili, ecc.) dovranno avere le condizioni richieste dal presente Regolamento, per le case adibite ad uso abitazione, avranno inoltre:

- a) locali di ampiezza, proporzionata al numero degli individui che vi saranno raccolti,
- b) un locale apposito ad uso d'infermeria, areato e salubre, e il più che sia possibile appartato.

Saranno tenuti colla più scrupolosa nettezza, procedendo, ove occorra, a restauri, imbiancature, disinfezioni e a tutte le opere che fossero reclamate dall'igiene.

Quando i proprietari, amministratori, direttori, ecc., dei suddetti istituti non ottemperassero alle disposizioni entro un termine prefisso, oltre alle pene sancite per i contravventori al presente Regolamento, il Podestà potrà ordinare la immediata chiusura dell'istituto.

Art. 33°

Nelle scuole si osserveranno tutte le norme, stabilite dal presente Regolamento, per le case adibite ad uso di abitazione.

I locali scolastici avranno l'ampiezza proporzionata al numero degli alunni che vi sono raccolti e vi sarà osservata la più scrupolosa nettezza, procedendo, ove occorra, a restauri, imbiancature, disinfezioni ed a tutte le opere che fossero reclamate dall'igiene.

I banchi ed il materiale scolastico, saranno conformi ai regolamenti ed alle istruzioni tecniche-sanitarie.

Sezione II° - Stalle e corraie

Art. 34°

Le stalle saranno ampie, opportunamente ventilate ed illuminate. E' raccomandabile abbiano una cubatura di almeno mc. 3 per capo di bestiame grosso e da metà per quello minuto.

Il pavimento della stalla sarà lastricato in lastre di pietra ben connesse o fatte di asfalto, cemento o di altro materiale impermeabile ed avrà gli scoli necessari.

Le orine verranno raccolte in apposito pozzetto o saranno dirette al letamaio, mediante condotti a fondo concavo e impermeabili.

I pozzetti dovranno rispondere a tutte le condizioni costruttive e di distanza indicata per i pozzi neri.

Le pareti, le rastrellerie, le mangiatoie e gli abbeveratoi, dovranno essere fatti in modo da poter essere facilmente puliti ed in caso di bisogno disinfettati.

Art. 35°

Il letame dovrà essere rimosso dalla stalla ogni giorno e trasportato nel letamaio, allo scopo ed a regola d'arte costruiti, come prescrive l'art. 13 del presente Regolamento, oppure trasportato nei terreni coltivati ed in luoghi stabiliti dal Podestà, nei casi previsti dall'art. 14.

Art. 36°

Per adibire locali ad uso di stalla, si richiederà il permesso al Podestà, il quale lo concederà, previa ispezione tecnico-igienica, che accerti che si trovano nelle condizioni prescritte.

Tale permesso non potrà mai essere rilasciato quando i locali abbiano comunicazione interna con le stanze di abitazione.

Art. 36°/bis

Si applicano, inoltre, per quanto riguarda le stalle e concimaie, le disposizioni degli articoli 232 e 235 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7.1934 n.1265 e dell'art. 45 del R.D. 14/4.1927 n.586 e successive modificazioni, avute sempre riguardo alle possibilità pratiche in rapporto alle particolari situazioni locali dipendenti dalla ubicazione di fatto dei fabbricati che, di diritto, condizionerebbero le stalle e concimaie.

Art. 37°

Le rimesse che non servono al semplice deposito di vetture o di veicoli, ma anche alla lavatura di tali veicoli, devono essere provviste di scoli per le acque luride.

Sezione III° - Spacci pubblici - Industrie e fabbriche insalubri o pericolose per la salute.

Art. 38°

E' vietato aprire laboratori, spacci o depositi di generi soggetti a vigilanza sanitaria, a termini dell'art. 52 del T.U. delle leggi sanitarie 1° Agosto 1907, n°639 e dell'art. 115 del Regolamento Generale Sanitario 2 febbraio 1901, n°45, sen

za licenza del Podestà, al quale si dovrà fare domanda almeno 15 giorni prima. Il Podestà potrà prescrivere, nella licenza le norme da osservarsi nella preparazione e nello smercio di questi prodotti.

Art. 39°

Gli alberghi, compresi quelli diurni, le locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè e gli altri esercizi pubblici in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori ed altre bevande anche non alcoliche devono essere forniti di acqua corrente per la lavatura di tutto ciò che serve per le consumazioni. Gli esercenti dovranno uniformarsi alle norme prescritte dal presente Regolamento per l'igiene delle abitazioni, come pure a quelle speciali che il Sindaco potrà stabilire in esecuzione delle disposizioni sancite nel relativo capitolo (Sezione I°) ed in questo (Sezione 3°).

Art. 40°

E' vietato tenere nell'abitato stabilimenti di manifatture, fabbriche o depositi insalubri o in altro modo pericolosi alla salute degli abitanti. Il Podestà provvederà, a termini di legge, quali fabbriche o manifatture esercitate nel Comune, debbono dichiararsi di prima classe, a norma dell'elenco compilato dal Consiglio Superiore di Sanità, ed essere trasformati fuori dell'abitato.

La distanza minima dell'abitato o da ogni gruppo di case abitate, a cui possano collocarsi tali manifatture o fabbriche, sarà di almeno 200 metri. Una distanza maggiore potrà essere prescritta dal Podestà, su parere dell'Ufficiale Sanitario, che accerti la necessità per ragioni igieniche.

Art. 41°

E' vietato aprire manifatture o fabbriche non appartenenti alla suddetta classe e tenere depositi, quali ad esempio, di foraggie in schiambie, che possono essere in qualsiasi modo dannose alla salute degli abitanti, se non coll'approvazione del Podestà, che potrà darla, ove occorra, su parere dell'Ufficiale Sanitario, il quale accerti che, nell'esercizio di quelli, si sia provveduto con speciali cautele a garantire il vicinato da ogni causa di insalubrità.

Allo stesso modo si procederà quando alcuno degli stabilimenti della prima classe, potesse essere contemplato per la eccezione consentita dalla legge.

Art. 42°

L'essicamento dei cacconi di seta, separazione delle crisalidi e loro essicamento, può essere permesso dal Podestà in debite circostanze anche nell'abitato. Devono essere presenti tutte le disposizioni legislative in merito a quanto venne prescritto

TITOLO IV°
IGIENE DEGLI ALIMENTI

Art. 48°

Oltre alle disposizioni d'ordine generale, contenute nel vigente T.U. delle leggi sanitarie, nel Regolamento Generale Sanitario, ed in quelle speciali sull'igiene degli abitanti, saranno osservate le prescrizioni dei seguenti articoli.

Art. 49°

Il trasporto dei generi alimentari dovrà essere effettuato in modo da garantirsi da ogni eventuale contaminazione (ceste ben chiuse per pane, frutta, verdura, ecc., carri chiusi rivestiti internamente di lamiera di zinco per carni, pesce, ghiaccio, ecc.).

Art. 50°

Le persone addette alla preparazione, trasporto e vendita di generi alimentari, sono tenute alla più scrupolosa pulizia personale. E' assolutamente proibito l'impiego di individui affetti da malattie trasmissibili di qualsiasi natura, ed in ogni genere da malattie o deformità ripugnanti.

Art. 51°

I negozi di generi commestibili dovranno essere areati e illuminati, con pavimento impervibile, in rialzo dal piano stradale e con le pareti ad intonaco lavabile, per un'altezza di almeno m. 1,50.

Art. 52°

I locali nei quali si manipolano e confezionano generi alimentari, dovranno essere costruiti ed attrezzati in modo da garantire la più scrupolosa pulizia dell'ambiente e del personale addetti.

I forni ed i locali di preparazione del pane o paste alimentari, saranno adibiti esclusivamente a tale scopo. Il pane, i biscotti, le paste alimentari e prodotti analoghi, saranno coperti di velo.

Art. 53

I locali ad uso deposito, anche temporanei, di generi alimentari dovranno essere provvisti di luce diretta, ventilati, con pavimento e pareti facilmente lavabili. I generi che presentano incipienti alterazioni dovranno essere immediatamente allontanati e distrutti.

Art. 54°

Nelle botteghe di pizzicagnolo e di salumificio, sono vietati i depositi di formaggio non stagionato, in salamoia ed in fermentazione e salumi che non siano in proporzione dei locali b dell'ordinario consumo del negozio.

Tali botteghe saranno asciutte, ben ventilate e tenute con la massima nettezza.

Art. 55°

In ogni stagione, i generi facilmente deteriorabili, dovranno essere protetti da lastre di vetro o veli, o reticoli metalliche, fittissimi e puliti. Tale prescrizione è estesa a tutti i generi alimentari, da maggio a tutto settembre.

Art. 56°

La licenza di posteggio all'aperto, per vendite di generi commestibili, è subordinata all'osservanza delle speciali disposizioni impartite dal Podestà, su proposta dell'Ufficio Sanitario che, in caso di trasgressioni, potrà in qualunque momento provocarne la immediata revoca. I generi alimentari posti in vendita nei mercati, non dovranno aver contatto col nudo terreno.

Art. 57°

In ottemperanza al disposto dell'art. 126 del Regolamento Generale Sanitario 3/2.1901, n. 45, i prodotti destinati al consumo, dovranno essere involti in carta bianca ed oleosa.

Art. 58°

E' permessa la vendita dei funghi solatati nei posti indicati dall'Autorità Comunale, previa ispezione sanitaria.

Art. 59°

In relazione all'art. 107, lettera D, del Regolamento Generale Sanitario 3/2.1901, n. 45, è vietato di inaffiare le ortaglie col liquame di fogna e di cesso, restando severamente vietata la vendita di erbaggi così coltivati.

Art. 60°

I detentori di vacche da latte, malate, dovranno darne avviso immediatamente al Veterinario Consorziale.

Non potranno essere addetti alla cura degli animali, o alla mungitura e trasporto del latte, individui affetti da malattie trasmissibili.

Art. 61°

E' permessa la vendita del latte e del pane in negozi di altri generi commestibili, purchè eseguita su banco separato e per la quantità di consumo giornaliero.

Il pane sarà tenuto in cesto chiuso o scaffali coperti; il latte in recipienti chiusi, muniti di rubinetto.

E' proibito tenere nello stesso locale generi di odore forte, piccante, specialmente baccalà, salumi, ecc.

Art. 62°

Nelle latterie non potranno vendersi altri generi commestibili, fatta eccezione per latticini, pane, biscotti, uova.

Art. 63°

Per la fabbricazione del ghiaccio, acque gazzose, selz. ecc., sarà adoperata esclusivamente acqua potabile di pozzi artesiani.

Art. 64°

Quanto dovesse osservare circa gli alimenti di origine animale, carni di animali da macello, è determinato, oltre che dalle speciali disposizioni di ordine generale, da apposito Regolamento Comunale, debitamente approvato, sul servizio del pubblico macello e delle macellerie.

TITOLO V°

PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI.

Art. 65°

Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denuncia al Podestà ed all'Ufficio Sanitario Comunale, e coadiuvarli, ove occorra, nella esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia, e nelle cautele igieniche necessarie durante la malattia.

Art. 66°

Agli effetti dell'art. 123 del T.U. delle leggi sanitarie. 1° agosto 1907, n. 636, modificato dal Decreto Ministeriale 15 ottobre 1923, è obbligatoria per i Medici esercenti la denuncia delle seguenti malattie infettive:

- a) morbillo - scarlattina - varicella - vaiuolo - o vajuolo - febbre tifoidea - (ileotifo o tifo addominale) - infezioni paratifiche - febbre mediterranea leishmaniosi (Kala-zar) - dissenteria bacillare ed amebica - meningite cerebro spinale epidemica - poliomelite anteriore

acuta - encefalite letargica - difterite o croup - pertosse - parotite epidemica - influenza epidemica - febbre puerperale - tifo esantematico (tifo petecchiale) lebbra - colera ed infezioni coleriformi - febbre gialla - peste bubonica - tifo ricorrente;

- b) la tubercolosi polmonare in tutti i casi in seguito alla morte od ai cambiamenti di domicilio dell'infermo, ovvero quando si constati la malattia in una collettività in genere, sia civile, sia militare;
- c) la malaria;
- d) la sifilide trasmessa per baliafico mercenario;
- e) il tracoma, la congiuntivite contagiosa;
- f) oftalmoblenorrea dei neonati;
- g) la trichinosi;
- h) i casi di rabbia ed anche di semplice mor/sicatura inferta da animali rabidi o sospetti di esserlo; i casi di carbonchio ematico, di morsa o farcino, nell'uomo.

Per le persone frequentanti le scuole pubbliche e private, a qualsiasi titolo, sarà pure obbligatoria la denuncia delle seguenti malattie:

- a) erisipola - orecchioni - tosse convulsiva - influenza;
- b) tubercolosi cutanea - ulcerosa - quella ossea - glandulare, con segni fistolosi aperti all'esterno;
- c) tutte le forme di congiuntiviti contagiose, il tracoma (congiuntivite blenoraggica, catarro congiuntiviale acuto, quello subacuto - congiuntivite angolare);
- d) tigne, scabbia, stati impetigioneidi della cute, pediculosi.

Art. 67°

Nella denuncia dovrà essere indicato:

- a) il nome, cognome, età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo e possibilmente il giorno in cui la malattia ebbe inizio;
- b) la diagnosi della malattia;
- c) tutte le osservazioni che il Medico crederà di fare per norma dell'Ufficiale Sanitario;
- d) le misure dal Medico adottate per prevenire la diffusione della malattia.

I moduli per le denunce vengono gratuitamente forniti ai Medici dall'Ufficio Comunale;

Le denunce devono essere inviate colla massima sollecitudine all'Ufficio Comunale, anche a mezzo degli Agenti Municipali.

Della denuncia sarà rilasciata ricevuta al Medico, dall'Ufficio Comunale, quando ne sia fatta richiesta.

Art. 68°

In seguito a denuncia di malattia infettiva, i famigliari sono obbligati alla stretta osservanza delle istruzioni impartite dal Medico, specialmente per quanto riguarda il periodo di isolamento.

Verranno eseguite gratuitamente tutte le disinfezioni d'ufficio in seguito a denuncia medica.

Quelle compiute a mezzo di Litte o Imprese private, saranno permesse previa autorizzazione e sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario Municipale.

Art. 69°

Quando la natura del male, la deficiente assistenza o le condizioni di ambiente, non consentino le cure a domicilio, senza danno dell'infermo e pericolo di circostanti, il Podestà potrà ordinare il trasporto dell'infermo allo ospedale.

Art. 70°

Chiunque abbia sofferto di malattie trasmissibili, o avvicinato infermi di tali forme morbose, non potrà essere riamesso al consorzio comune, senza permesso scritto dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 71°

In caso di epidemie o di morbi esotici, il Podestà potrà rendere obbligatoria qualunque misura, anche di carattere coercitivo, intesa a prevenire ed arrestare la diffusione del morbo.

Art. 72°

In seguito a denuncia di tubercolosi polmonare, in abitazione collettiva, l'Ufficiale Sanitario procederà agli accertamenti e provvedimenti del caso, sia per quanto riguarda la disinfezione dei locali e per quanto riguarda eventualmente il trattamento - a fine profilattico - dell'infermo, tenuto presente, ove ne sia il caso, il disposto del precedente articolo 62.

Art. 73°

Gli alberghi e, in genere, gli edifici collettivi pubblici, e privati, dovranno essere disinfettati almeno una volta all'anno.

Ad ogni cambiamento di inquilino, il proprietario deve dare avviso al Podestà, perché possa essere accertato se l'abitazione risponda alle esigenze igieniche e sanitarie e per precisare se i locali possano contenere tutti i componenti la famiglia del nuovo inquilino.

Devesi, in ogni caso, procedere alla disinfezione.

Art. 74°

Le botteghe di barbiere dovranno avere pavimento ed intonaco impermeabile alle pareti, presa d'acqua corrente

- 11 -

nel locale, illuminazione abbondante e arredamento da permettere facili e frequenti disinfezioni. I barbieri e parrucchieri devono indossare una giacca di tela bianca, da tenersi costantemente pulita. Lavarsi le mani con acqua e sapone prima di ogni operazione - usare accappatoi puliti - curare la sterilizzazione degli strumenti, ogni volta abbiano servito, con prolungata immersione in acqua bollente, o con altro metodo di disinfezione da approvarsi dall'Ufficiale Sanitario - fornire asciugamani di bucato, per asciugare la faccia alle persone che si sono rasate. E' vietato di servirsi di piumaccinolo, per spargere la cipria sulla pelle rasata.

Per spargere o levare la cipria si adopereranno polverizzatori a secco o battufoli di cotone, da distruggersi dopo averli usati anche una sola volta.

Art. 74°/bis

L'apertura di un esercizio da barbiere o parrucchiere per signora è subordinata alla autorizzazione del Sindaco, che la rilascia dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario circa la idoneità dei locali e del loro arredamento.

Art. 74°/ter

In armonia di quanto è prescritto negli articoli 262 e 294 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7.1934 n.1265, il personale addetto (padrone o dipendente che sia) agli esercizi di cui al precedente articolo 74 bis non può essere adibito ed assunto in servizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, l'Ufficiale Sanitario abbia accertato e certificato mediante visita la idoneità fisica relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose. Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e quello delle successive dovranno, per i dipendenti, essere trascritti sul libretto di lavoro istituito con la legge 10 gennaio 1935 n.112, mentre per il padrone che sia addetto al servizio sarà rilasciata la tessera sanitaria.

Art. 75°

E' proibito di rivendere libri, vestiti, mobili ed in genere oggetti usati, senza averli prima sottoposti a conveniente disinfezione.

Art. 76°

Per le malattie infettive degli animali, l'Ufficiale Sanitario, a mezzo del Veterinario, provvederà all'applicazione delle misure opportune, secondo i singoli casi (isolamento, disinfezione delle carogne infette, limitazione dei pascoli, vaccinazioni, ecc.) a termini del Regolamento Speciale di Polizia Veterinaria e delle altre disposizioni di ordine generale.-

TITOLO VI°
VACCINAZIONE

Art. 77°

A termini degli art. 130 e 131 del T.U. delle leggi sanitarie del 1° agosto 1907, n. 636, il Podestà provvede a mezzo del Medico condotto comunale alla vaccinazione gratuita di tutti gli abitanti nel territorio comunale, a cura l'obbligatorietà che tale pratica profilattica sia da tutti rispettata, secondo le norme del presente Regolamento.-

Art. 78°

L'obbligo della vaccinazione è fatto primieramente per tutti i neonati, almeno entro il semestre solare successivo a quello in cui avvenne la nascita e dovrà essere ripetuta quando abbia avuto esito negativo. E' inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dalle Autorità Sanitarie, per condizioni di pericolo e diffusione del vaiuolo.

Sono esclusi da tale obbligo:

- 1° i bambini che nel frattempo abbiano sofferto il vaiuolo;
- 2° quelli che da certificati medici risultino in condizioni sanitarie da non poter subire, senza pericolo, detta operazione, entro il suindicato periodo di età.

TITOLO VII°

POLIZIA MORTUARIA

Art. 79°

Le autopsie (all'infuori delle disposizioni impartite dalla Autorità Giudiziaria) potranno essere eseguite soltanto nella cella mortuaria del Cimitero, a richiesta dei parenti o del Medico, dietro consenso dei parenti stessi, e previa la licenza del Podestà.

Detta licenza è del pari necessaria per procedere alla imbalsamazione.-

Art. 80°

Le norme per le imunazioni, tumulazioni ed esumazioni, contenute nel Regolamento Generale di Polizia mortuaria, fanno parte integrante del presente Regolamento.

Il custode del Cimitero è responsabile della rigorosa osservanza.

TITOLO VIII°

PENALITÀ

Art. 81°

sioni al presente Regolamento, per le quali non siano stabilite pene speciali dal T.U. stesso, sono punite da pene pecuniarie da L. 6 a L. 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice Penale per i reati dal medesimo previsti.

Alle contravvenzioni stesse è applicabile il disposto dell'articolo 226 del vigente T.U. della Legge comunale e Provinciale, approvate con Regio Decreto 4 febbraio 1915, n.148.

Art. 82°

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali in vigore, contrario a quelle del presente Regolamento.

Cordenons, 11 16 maggio 1963/XI°

IL SEGRETARIO
F.to F. Barzotto

IL PODESTA'
F.to geom. Carlo Del Zotto

Per copia conforme all'originale:
Cordenons, 11 9 ottobre 1964

IL SEGRETARIO

Visto: IL SINDACO



(parte dispositiva)

d e l i b e r a

1- nel Regolamento comunale di igiene, citato in premessa, sono introdotte le seguenti aggiunte:

a)- l'art. 28 viene così più compiutamente ed integralmente formulato, in sostituzione di quello che risulta dal testo attuale:

"" Art. 28

I teatri, i cinematografi e gli altri luoghi chiusi destinati a pubblici spettacoli dovranno essere forniti di razionale sistema di aereazione, avere gabinetti in quantità sufficiente, posti in luogo appartato e ventilato efficacemente dall'esterno, muniti di latrina alla turca, a chiusura idraulica e con cassetta di lavaggio, ^{ed avere pure} ~~ed avere pure~~ orinatoi singoli od in batteria, provvisti di cassetta automatica di lavaggio, a getto continuo od intermittente, / con scarico - latrine ed orinatoi - in pozzo nero costruito secondo le norme dell'art. 20 di questo Regolamento, oppure in fossa settica con tre scomparti e fossa perdente."" ;

b)- dopo l'articolo 28 viene inserito il seguente:

"" Art. 28/bis

Gli alberghi, compresi quelli diurni, le locande, pensioni, trattorie, osterie, i caffè e tutti gli altri esercizi pubblici contemplati dall'art. 86, primo comma, del T.U. delle leggi di P.S. 18/6.1931 n. 773, dovranno avere gabinetti in quantità sufficiente, in rapporto al numero dei piani ed all'ampiezza dell'ambiente, e - comunque - almeno uno, con latrina all'inglese (water closet), oppure con latrina alla turca, in ogni caso a chiusura idraulica e con cassetta di

lavaggio e con scarico in pozzo nero costruito secondo le norme dell'art. 20 di questo Regolamento, oppure in fossa settica con tre scomparti e fossa perdente..

Non sono tollerati gabinetti che non rispondano ai predetti requisiti.

Per gli esercizi pubblici ed altri luoghi di cui al precitato primo comma dell'art. 86 del T.U. delle leggi di P.S., dove non si consumano pasti e non si dà alloggio, è consentito che, in sostituzione del gabinetto secondo le disposizioni del primo comma di questo articolo, ^{essi} siano ~~serviti~~ serviti da uno o più orinatori, posti in luogo appartato, costruiti a regola ~~di~~ d'arte, con acqua a disposizione nelle immediate vicinanze per il lavaggio, tenuti costantemente puliti e disinfettati, e con scarico in pozzo nero od in fossa settica così come è detto sopra in finale del primo comma." ;

c)- la intitolazione della "Sezione 2^a - Stalle", dopo l'articolo 33, viene completata con l'aggiunta di "...e concimaie" restando, quindi, formulata come segue:

"Sezione 2^a - Stalle e concimaie";

d)- dopo l'art. 36 viene inserito il seguente:

"Art. 36/bis

Si applicano, inoltre, per quanto riguarda le stalle e concimaie, le disposizioni degli articoli 233 a 236 del T. U. delle leggi sanitarie 27/7.1934 n. 1265 e dell'art. 45 del R.D. 14/4.1927 n. 530 e successive modificazioni, avuto sempre riguardo alle possibilità pratiche in rapporto alle particolari situazioni locali dipendenti dalla ubicazione di fatto dei fabbricati che, di diritto, condizionerebbero le stalle e concimaie." ;

e)- ~~l'articolo 39~~ l'articolo 39 viene così più compiutamente ed integralmente formulato, in sostituzione di quello che risulta dal testo attuale.

" Art. 39

Gli alberghi, compresi quelli diurni, le locande, pensioni, trattorie, osterie, i caffè e gli altri esercizi pubblici in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche devono essere forniti di acqua corrente per la lavatura di tutto ciò che serve per le consumazioni.

Gli esercenti dovranno uniformarsi alle norme prescritte dal presente Regolamento per l'igiene delle abitazioni, come pure a quelle speciali che il Sindaco potrà stabilire in esecuzione delle disposizioni sancite nel relativo capitolo (Sezione 1^) ed in questo (Sezione 3^) ."" ;

2- intervenuta la approvazione di questa deliberazione le situazioni locali non conformi alle prescrizioni del locale Regolamento di igiene, integrato da quelle di cui sopra, dovranno essere regolarizzate entro sei mesi a decorrere dal primo giorno in cui saranno rese note le nuove norme di cui alla presente deliberazione, mediante pubblico manifesto che dovrà restare affisso all'albo municipale per trenta giorni consecutivi.

Cost. deliberato dal Consiglio Com. C.
 IL SEGRETARIO CAPO
Blum

Conferma D. Consente
Condennou, C. - 4 DIC. 1956

- 4 DIC. 1956
 Il Consulente Tecnico di fiducia
geom. Vittorio Tampere

Uff. Sanitari
neurologica